CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.63

OGGETTO:

Festa Borgo Trinità 2018: approvazione dell'iniziativa ed erogazione del contributo

L'anno **duemiladiciotto** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Festa Borgo Trinità 2018: approvazione dell'iniziativa ed erogazione del contributo**

Preso atto che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento (RG/008 Ed.2 Rev 2).

Visto l'art. 2 del vigente regolamento in base al quale: "*per patrocinio si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, cointestazione di programmi, lettere, esenzioni dal pagamento di canoni o imposte ecc.) ad iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco, su proposta dell'Assessore di competenza. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa".*

Esaminate le richieste del 11/05/2018 prot. n. 0005940 e n. 0005162 del 23/04/2018 con le quali il Sig. Negro PierAgostino in qualità di presidente del Comitato Borgo Trinità, ha chiesto il patrocinio comunale e un contributo economico per l'evento *"Festa Borgo Trinità 2018"*, che si terrà i giorni 27 e 28 maggio 2018 presso la Chiesetta della S.S. Trinità e il Centro Sportivo Cavagnero.

Visto il programma dell'iniziativa che prevede quanto segue:

- h. 9.00 del giorno 27/05/2018: S. Messa in onore della S.S. Trinità;
- h. 20.00 del giorno 28/05/2018: Coinvolgimento della Borgata nella tradizionale cena presso il Centro Sportivo Cavagnero.

Evidenziato che la manifestazione organizzata dal Comitato:

- è di carattere religioso e aggregativo;
- promuove la socializzazione della cittadinanza della borgata e santenese tramite il coinvolgimento della comunità in momenti di festa e di celebrazione delle tradizioni religiose;
- propone intrattenimenti adatti a cittadini di tutte le fasce d'età per un maggior coinvolgimento della popolazione.

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un contributo di *€. 500,00*, a favore del Comitato Borgo Trinità, quale supporto all'attività svolta dai volontari e quale cofinanziamento delle spese organizzative dell'evento.

Atteso che il Comitato Borgo Trinità risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatario di contributo, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005;

Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l'assegnazione del contributo in quanto il Comitato Borgo Trinità svolge, senza fini di lucro, attività che:

- contribuiscono alla conservazione delle tradizioni locali;
- creano opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore dei cittadini;
- favoriscono la partecipazione alla vita sociale della comunità di Santena;

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che "*le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa* ".

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "*I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto*".

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.
In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".
Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo *la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 marzo 2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R I

quanto segue:

1. di approvare il programma delle iniziative proposte dal Comitato Borgo Trinità per la *"Festa Borgo Trinità 2018",* contenuto nella richiesta di patrocinio e allegato al presente atto per farne parte sostanziale;

2. di concedere il patrocinio comunale alla *"Festa Borgo Trinità 2018"* in collaborazione con il comitato Borgo Trinità. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione all'uso dello stemma comunale, concessione gratuita attrezzature comunali, esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle strade ed aree interessate dagli eventi e manifestazioni, esenzione dai diritti e canoni in materia di affissioni e mezzi pubblicitari.

3. di autorizzare l'erogazione di un contributo economico di *€. 500,00* a favore del Comitato Borgo Trinità finalizzato all'organizzazione della suddetta festa;

4. di dare atto che la relativa somma di **€. 500,00** sarà imputata a carico del codice n. 140.02.1 capitolo 2079 - denominato "Contributo manifestazioni, promozione storia e tradizioni locali" del Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - esigibilità 2018;

5. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali:
   - non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
   - la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell'IVA.

6. di dare atto che il Comitato Borgo Trinità dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.

7. di dare atto che sono a carico degli organizzatori i seguenti oneri:
   - ✓ richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.).
   - ✓ individuare il nominativo di un responsabile per l'intera durata della manifestazione e relativa comunicazione al Comune di Santena;
   - ✓ allestire, smontare e riconsegnare tutte le strutture comunali concesse in comodato;
   - ✓ pagare eventuali diritti SIAE.

8. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.

9. di inviare la presente deliberazione:
   - all'I.C.A. – Società di Riscossione del canone di concessione di suolo pubblico ed imposta comunale sulle affissioni;
   - all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature ed istruttoria procedimenti in materia di sicurezza;
   - all'Ufficio Commercio per le notifiche in materia igienico sanitarie di Polizia Amministrativa:
   - alla Polizia Municipale per i provvedimenti in materia di viabilità e installazione dei mezzi pubblicitari e di promozione degli eventi.

10. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese.

11. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

12. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stanti i tempi ristretti per l'esecuzione dell'evento in oggetto;

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO GENERALE**
Firmato digitalmente	**Firmato digitalmente**
F.to: BALDI Ugo	F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.